

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.73 del registro Data 28/11/2023	UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIZRIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D. LGS.VO 285/1992 E SS.MM.II. - RIPARTO ANNUALITA' 2024/2025/2026 - ART. 208 D.LGS.VO 285/1992 NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
--------------------------------------	---

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Novembre alle ore 17.30 e seguenti si è riunita in videoconferenza, la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Massimiliano Calcagni	Sindaco	P	
Atripaldi Ottavio	Vice Sindaco	P	
Carbone Luisa	Assessore		X
Bottini Fabrizio	Assessore	P	
Colantonio Ivan	Assessore	V	
Bianchini Manuela	Assessore	P	

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario Comunale Moreschini Marco.

Il Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione della Giunta comunale

IL COMANDANTE RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Visto il decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, la quale ha apportato modifiche al Codice della Strada introducendo una specifica e puntuale ripartizione dei proventi delle sanzioni del C.d.S., con previsione di devolvere il 50% dei proventi derivanti da violazioni ai limiti di velocità all'ente proprietario della strada;

Richiamati in particolare gli articoli 208 e 142, commi dal 12-bis al 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, i quali testualmente recitano:

Art. 208 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.*

2. *I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:*

- a) *fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;*
- b) *al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;*
- c) *al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.*

2BIS. *Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.*

2. *Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato*

ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

3. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

4. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Art. 142 Limiti di velocità

- 12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, **sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12- quater.** Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.
- 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

- 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.
- al momento attuale la dotazione organica del Comando di Polizia Locale di Rocca di Papa non permette l'utilizzo del servizio di autovelox, pertanto si ritiene opportuno prevedere incasso pari a zero, che potrà variare in caso di eventuale aggiornamento dell'organico ed aumento delle dotazioni strumentali;

Rilevato che, ai sensi delle norme sopra citate, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada possono essere annualmente destinati, con deliberazione della Giunta Comunale, come segue:

- **Sanzioni ex art. 208 CdS (sanzioni amministrative per violazioni al CdS) in misura non inferiore al 50%, per le seguenti finalità:**
 - per il 25% (quota minima) ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (min.25%);
 - per il 25% (quota minima) ad attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature (min.25%);
 - per il restante 50% ai seguenti interventi:
 - manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
 - installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
 - redazione dei piani urbani del traffico;
 - interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);
 - corsi didattici finalizzati all'educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - forme di previdenza e assistenza complementare per il personale addetto alla polizia locale;
 - interventi a favore della mobilità ciclistica;
 - assunzione di personale stagionale a progetto;
 - finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni;
 - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia locale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- **Sanzioni ex art. 142 CdS (violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza)**
 - 50% destinate all'ente proprietario della strada (ad esclusione delle strade in concessione)
 - 50% destinate dall'ente accertatore per le seguenti finalità:

- interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti;
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, ed ai relativi incentivi, come ulteriormente disciplinati dall'art. 56-quater del CCNL enti locali del 21.05.2018 e da parere Aran CFL41/2019;

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;

Ritenuto di provvedere in merito, allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

Tenuto conto che il Comando della Polizia Locale di Rocca di Papa non ha in dotazione autovelox, né altra strumentazione in grado di accertare violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada;

Atteso che, sulla base delle somme accertate a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada negli esercizi precedenti, e tenuto conto delle indicazioni del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Comm. Capo Dott.ssa Monica Palladinelli, incaricata in virtù del decreto del Sindaco n. 38 del 02.08.2023:

- per l'esercizio 2024 si prevede di incassare a tale titolo la somma di € 2.000.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS: € 2.000.000,00

Proventi ex articolo 142 CdS:

- per l'esercizio 2025 si prevede di incassare a tale titolo la somma di € 2.000.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS: € 2.000.000,00

Proventi ex articolo 142 CdS:

- per l'esercizio 2026 si prevede di incassare a tale titolo la somma di € 2.000.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 : 2.000.000,00
€

Proventi ex articolo 142 CDS:

Considerato che la Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n.369/2019, ribadendo quanto già stabilito dalla medesima Corte con deliberazione n.5/2019, ha chiarito che i predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel FCDE e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro;

Tenuto conto che l'ARAN, con pronunciamento CFL41/2019, ha chiarito che *“Tra le altre diverse finalità ivi indicate, l'art. 56 quater, lett.c), del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali, di cui all'art.208, commi 4, lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 anche all' “erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.”. Si tratta di una indicazione ampia e generale. Pertanto, in tale ambito, ad avviso della scrivente Agenzia, le risorse di cui si tratta possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell'indennità di servizio*

esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.”

Considerato l'ex art.56 quinquies CCNL Enti Locali 21.05.2018 e Contratto Decentrato Comune di Rocca di Papa) prevede attualmente una quota destinata all'indennità di servizio esterno;

Ritenuto di provvedere in merito; Con votazione unanime e palese

FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DIDELIBERAZIONE

- di determinare:per l'anno 2024, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a € 2.000.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS: € 2.000.000,00

Proventi ex articolo 142 CdS:

- per l'anno 2025, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a € 2.000.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS: € 2.000.000,00 00

Proventi ex articolo 142 CdS:

- per l'anno 2026, una previsione di entrata dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pari a € 2.000.000,00 di cui:

Proventi ex articolo 208 CdS: € 2.000.000,00

Proventi ex articolo 142 CdS:

- 1) di dare atto che l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità determinato in base ai principi contabili ex d.Lgs. n. 118/2011, ferme restando le eventuali variazioni nel caso di aumento degli incassi e le risorse nette da destinare ammontano a:

	2024	2025	2026
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	€ 1.472.120,55	€ 1.472.120,55	€ 1.472.120,55
IMPORTO NETTO	€ 527.879,45	€ 527.879,45	€ 527.879,45
IMPORTI DA ISCRIVERSI NELLA PARTE SPESA – TITOLO I – SPESE CORRENTIDEL BILANCIO 2022-2024	€ 263.939,72	€ 263.939,72	€ 263.939,72

- 2) di destinare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, una quota pari al 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada:

Tipologia della spesa	Destinazione ai sensi art. 208 c. 4
Art. 208 c. 4 punto a): in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle	

strade di proprietà dell'Ente;	
► Manutenzione strade e segnaletica	€ 65.984,93
Art. 208 c. 4 punto b): in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;	
► Spese per accertamenti e controlli e Spese per acquisti di automezzi e strumentazioni specifiche per	€ 65.984,93
I Corpo di Polizia Locale	
Art. 208 c. 5 bis: La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalita' di protezione civile di competenza dell'ente interessato	€ 131.969,86
TOTALE	€ 263.939,72

() risorse economiche derivate dall'aumento delle riscossioni rispetto all'esercizio precedente, giusta deliberazione N. 5/SEZAUT/2019/QMIG Corte dei Conti Lombardia che prevede che "I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "Fondo risorse decentrate" e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro")*

- 3) di iscrivere in appositi capitoli dello schema di bilancio annuale per l'esercizio 2024-2026 le previsioni di entrata e di spesa sopraindicate;
- 4) di inviare entro il 31 maggio 2023 al Ministero delle infrastrutture ed al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del D.Lgs. n. 285/1992, la relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2024, a cura dell'Area risorse economiche;
- 5) di dare mandati al Comandante della Polizia Locale, in raccordo con il Responsabile dell'area

risorse economiche, di effettuare nel corso dell'anno almeno tre verifiche periodiche dell'andamento degli accertamenti e degli effettivi incassi;

8) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2024-2026;

9) di dare mandato al Comandante della Polizia Locale di presentare, alla prima riunione di Delegazione trattante utile, copia dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale finanziati dalla presente Delibera;

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 153**

Ufficio Proponente: **Polizia Amministrativa**

Oggetto: **UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SANZIONI PECUNIZRIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA D. LGS.VO 285/1992 E SS.MM.II. - RIPARTO ANNUALITA' 2024/2025/2026 - ART. 208 D.LGS.VO 285/1992 NEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Polizia Amministrativa)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **27/11/2023**

Il Responsabile di Settore

Monica Palladinelli

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **28/11/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Lucarini

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**IL SINDACO
MASSIMILIANO CALCAGNI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo per 15 giorni, ai sensi degli Artt. 124 e 134 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009

ESECUTIVITA'

Il Segretario attesta che la presente deliberazione è esecutiva

- è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000
- È trasmessa ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000

Rocca di Papa, lì 30/11/23

**IL SEGRETARIO COMUNALE
MORESCHINI MARCO**
